

Seduta n. 38

COMUNE DI FIRENZE
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/12/19
CONVOCAZIONE ORDINARIA

Presenti in aula alle ore 09.00:

09.04: Entra in aula Palagi Dmitrij
09.12: Entrano in aula Martini Alessandro, Giuliani M. Federica, Funaro Sara
09.12: Entra in aula Cocollini Emanuele
09.12: Esce dall'aula Giuliani M. Federica
09.13: Entra in aula De Blasi Roberto
09.14: Entrano in aula Moro Bundu Antonella, Giorgetti Stefano
09.16: Entra in aula Montelatici Antonio
09.17: Entra in aula Milani Luca
09.18: Entra in aula Bonanni Patrizia
09.22: Entra in aula Draghi Alessandro

L'anno 2019, il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 09.22 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, il Presidente del Consiglio Luca Milani ha avviato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 del Regolamento del Consiglio comunale, il question time dedicato alla trattazione delle domande a risposta immediata presentate dai consiglieri al Sindaco, riportato nello specifico elenco dell'ordine dei lavori

Ora:09.22

Verbale: 1008

N.Arg.: 1

QUESTION TIME N.: 2019/01517

OGGETTO: Teatro di Rifredi e Premio Ubu

Proponente: Giorgetti Fabio

Relatore: Gianassi Federico

09.22: Interviene Milani Luca

09.23: Entrano in aula Gianassi Federico, Pampaloni Renzo

09.24: Entra in aula Giorgetti Fabio

09.24: Interviene Giorgetti Fabio

09.25: Interviene Gianassi Federico

09.27: Interviene Cocollini Emanuele - assume la presidenza

09.27: Interviene Giorgetti Fabio

ALLEGATO N. 1 – Question Time n. 2019/01517

18/12 11:00

1



ALLEGATO N.	1
ARGOMENTO N.	1008

Gruppo Consiliare Partito Democratico

Tipo atto: Question-Time
 Oggetto: Teatro di Rifredi e Premio Ubu
 Proponente: Fabio Giorgetti

Con riferimento all'art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale,

Appreso che il 16 c.m. il Centro di Produzione Pupi e Fresedde – Teatro di Rifredi ha vinto il prestigioso Premio Ubu per il teatro con la seguente motivazione: "Per l'intenso lavoro di traduzione, allestimento e promozione della nuova drammaturgia internazionale";

Ritenuto che questo risultato rappresenti un riconoscimento importante per la capacità artistica finora dimostrata dal Teatro di Rifredi di aprirsi al mondo del teatro a livello nazionale ed internazionale;

INTERROGA IL SINDACO

- per sapere quali sono le valutazioni dell'Amministrazione Comunale sull'assegnazione del Premio Ubu al Teatro di Rifredi;
- quale ruolo ed attraverso quali strumenti l'Amministrazione Comunale intende rafforzare il proprio impegno per supportare il lavoro e la qualità dei progetti e delle stagioni teatrali delle compagnie della nostra città.

Fabio Giorgetti

COMUNE DI FIRENZE	
19/12/19	
Interrogazione N.	
Interpellanza N.	
Mozione / O.D.G./RIS. N.	QT 1517

Ora:09.28

Verbale: 1009

N.Arg.: 4

QUESTION TIME N.: 2019/01520

OGGETTO: Per conoscere la valutazione dell'Amministrazione Comunale sulla circolare emanata dalla centrale operativa del 118 che invita le ambulanze a non percorrere Via Pistoiese per raggiungere gli ospedali cittadini

Proponente: Montelatici Antonio

Relatore: Giorgetti Stefano

09.28: Interviene Cocollini Emanuele

09.29: Interviene Montelatici Antonio

09.31: Interviene Cocollini Emanuele

09.31: Interviene Giorgetti Stefano

09.34: Entra in aula Innocenti Alessandra

09.34: Interviene Cocollini Emanuele

09.34: Interviene Montelatici Antonio

09.35: Entra in aula Bianchi Donata

ALLEGATO N. 1 – Question Time n. 2019/01520



18/12 h. 8:15

COMUNE DI FIRENZE
19/12/19
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / G.D.G./RIS. N. <u>QT 1520</u>

(4)

ALLEGATO N. <u>1</u>
ARGOMENTO N. <u>1009</u>

GRUPPO CONSILIARE
LEGA SALVINI FIRENZE

QUESTION TIME

Oggetto: Per conoscere la valutazione dell'Amministrazione Comunale sulla circolare emanata dalla centrale operativa del 118 che invita le ambulanze a non percorrere Via Pistoiese per raggiungere gli ospedali cittadini.

Proponente: Antonio Montelatici

Appreso dai mezzi di informazione del 17 dicembre u.s. che la centrale operativa del 118 ha diramato nelle scorse settimane una circolare a Misericordie, Pubbliche assistenze e Croce Rossa della zona di Firenze Nord per invitarle a non utilizzare Via Pistoiese per raggiungere con le ambulanze gli ospedali cittadini;

Rilevato che la centrale operativa del 118 ha giustificato l'invito con la necessità di utilizzare viabilità alternative e ben più scorrevoli di via Pistoiese (ad esempio l'Osmannoro) per consentire un'ospedalizzazione più rapida, essendo troppo elevato il rischio di imbottigliamento nel traffico della suddetta via la cui viabilità è peggiorata e procede a rilento dopo la posa del cordolo che non consente una maggiore manovrabilità dei mezzi di soccorso compresi quelli dei vigili del fuoco;

Ricordato come nel settembre ultimo scorso, a causa del restringimento della carreggiata di via Pistoiese per la presenza del cordolo, un'ambulanza in emergenza da codice rosso nel tentativo di superare le auto in coda ha urtato il furgone che la precedeva (e che aveva inutilmente cercato di farsi da parte per dare strada al mezzo di soccorso), con la conseguenza che anche una seconda ambulanza ha dovuto fermarsi

chiede al SINDACO ed all'ASSESSORE competente

qual è la loro valutazione dei contenuti della circolare e se non ritengano controproducente e pericolosa la presenza del cordolo posizionato in via Pistoiese per la ridotta manovrabilità dei mezzi di soccorso.

Ora:09.35

Verbale: 1010

N.Arg.: 5

QUESTION TIME N.: 2019/01521

OGGETTO: Consiglieri basiti e dove trovarli, all'ombra della Cina

Proponente: Palagi Dmitrij

Relatore: Gianassi Federico

09.35: Interviene Cocollini Emanuele

09.35: Entra in aula Felleca Barbara

09.35: Interviene Palagi Dmitrij

09.36: Entra in aula Del Panta Marco

09.37: Interviene Gianassi Federico

09.39: Interviene Cocollini Emanuele

09.39: Interviene Palagi Dmitrij

ALLEGATO N. 1 – Question Time n. 2019/01521

Question time

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetto proponente: Dmitrij Palagi

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 1010

Oggetto: Consiglieri basiti e dove trovarli, all'ombra della Cina

Il sottoscritto Consigliere comunale,

Ricordata la forte preoccupazione provata durante la seduta del Consiglio comunale del 16 dicembre 2019, nella quale un fotografo si è inserito all'interno del Salone dei Duecento, per immortalare il collega Razzanelli;

Ricordato come la succitata preoccupazione sia stata causata dall'improvvisa sparizione del collega Razzanelli, contemporanea all'uscita dall'aula del suddetto fotografo dal Salone dei Duecento;

Considerata la risposta del collega Razzanelli, basito dalla preoccupazione espressa da Sinistra Progetto Comune, con cui si informava della grave ignoranza del sottoscritto, invitato implicitamente a cambiare mestiere;

Sottolineato come da parte del sottoscritto e del gruppo Sinistra Progetto Comune non sia mai stata mossa alcuna accusa di sfruttamento del consiglio comunale per promozione dell'immagine del Consigliere Razzanelli;

Considerato come nella succitata risposta si facesse riferimento all'attività del Consigliere Razzanelli, svolta in Cina non a titolo personale ma come attività istituzionale;

INTERROGA L'AMMINISTRAZIONE PER SAPERE

Se il fotografo entrato all'interno dell'area consiliare del Salone dei Duecento, tra le file dei banchi riservati alle consigliere e ai consiglieri, fosse autorizzato;

Se il Consigliere Razzanelli sia da considerare tra il nutrito gruppo di consigliere e consiglieri speciali scelti dal Sindaco per contribuire alla valorizzazione della Città di Firenze e al suo governo;

Quali siano i rapporti tra la Città di Firenze e quella di "Nigmba";

Se sia stata coinvolta nella realizzazione del reportage a cui fa riferimento il Consigliere Razzanelli nello spiegare le dinamiche consumatesi durante la seduta consiliare del 16 dicembre 2019;

Quale sia il ruolo del Consigliere Razzanelli nei confronti delle attività istituzionali del Comune di Firenze in merito ai rapporti con un Paese importante come la Cina.

Il Consigliere comunale,

Dmitrij Palagi

COMUNE DI FIRENZE
19/12/19
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./R/S. N. 1521

Ora:09.39

Verbale: 1011

N.Arg.: 6

QUESTION TIME N.: 2019/01522

OGGETTO: Nuovi parchimetri rossi belli per Pyongyang non per Firenze

Proponente: Draghi Alessandro Emanuele

Relatore: Giorgetti Stefano

09.39: Interviene Cocollini Emanuele

09.39: Entra in aula Guccione Cosimo

09.39: Interviene Draghi Alessandro

09.39: Entra in aula Calistri Leonardo

09.41: Interviene Cocollini Emanuele

09.41: Interviene Giorgetti Stefano

09.43: Interviene Cocollini Emanuele

09.43: Interviene Draghi Alessandro

09.44: Interviene Cocollini Emanuele

09.44: Entra in aula Monti Maria Grazia

09.45: Interviene Bonanni Patrizia

ALLEGATO N. 1 – Question Time n. 2019/01522

19/12 h3: 15

6

QUESTION TIME

ALLEGATO N.	1
ARGOMENTO N.	1011

COMUNE DI FIRENZE
19/12/19
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. <i>GT</i> 1522

Soggetto primo proponente: Alessandro Draghi

Soggetti firmatari:

Gruppo consiliare: Fratelli d'Italia

Oggetto: nuovi parchimetri rossi belli per Pyongyang non per Firenze

Data: 19 Dicembre 2019

Il sottoscritto Consigliere Comunale:

APPURATO che in città, specialmente in zona ZCS1 (via xx settembre, via puccinotti, Piazza Savonarola e via dei della Robbia) sono in fase di installazione i nuovi parchimetri di colore rosso;

RILEVATO che i nuovi parchimetri consentono il pagamento elettronico con carta di credito o bancomat. I circuiti abilitati al pagamento elettronico sono Visa, Mastercard e Maestro;

RITENUTO che spesso i parchimetri di colore rosso sono stati installati di fronte ad edifici di notevole pregio storico;

CONSTATATO che le norme per la tutela paesaggistica impongono a Firenze la scelta di alcuni e non di tutti i colori per il rifacimento della facciata dei condomini;

CHIEDE AL SINDACO

- 1) se ritiene valida la scelta del colore dei nuovi parchimetri che sono installati ed in fase di installazione;

Firenze, 19/12/2019

Ora:09.45

Verbale: 1012

N.Arg.: 8

QUESTION TIME N.: 2019/01524

OGGETTO: Stadio: chi lascia lo stadio vecchio per il nuovo, sa quel che lascia e non sa quel che trova

Proponente: Moro Bundu Antonella

Relatore: Del Re Cecilia

09.45: Interviene Moro Bundu Antonella

09.46: Entra in aula Del Re Cecilia

09.47: Interviene Cocollini Emanuele

09.47: Interviene Del Re Cecilia

09.47: Entra in aula Ruffilli Mirco

09.50: Interviene Cocollini Emanuele

09.50: Interviene Del Re Cecilia

09.51: Entra in aula Tani Luca

09.51: Interviene Cocollini Emanuele

09.51: Interviene Moro Bundu Antonella

09.52: Interviene Moro Bundu Antonella

ALLEGATO N. 1 – Question Time n. 2019/01524



13/12 h 9:50

ALLEGATO N.	1
ARGOMENTO N.	1012

Gruppo consiliare

SINISTRA PROGETTO COMUNE

8

Question time

Proponente: Antonella Bundu

Oggetto: Stadio: chi lascia lo stadio vecchio per il nuovo, sa quel che lascia e non sa quel che trova

La sottoscritta consigliera comunale,

Appreso delle dichiarazioni fatte in una intervista radiofonica da Rocco Commisso sulle perplessità che ha nel costruire uno stadio sull'attuale sito Mercafir, sia per la grandezza, che per la posizione, che per il costo dei terreni;

Appreso da *La Repubblica* del 19 dicembre sulle cui pagine Commisso dichiara esplicitamente che il sito Mercafir non è il posto ideale e che non ha accantonato la speranza di poter lasciare lo stadio della Fiorentina nella sede attuale del Franchi, anzi, dato che nella - sua nella intervista rilasciata al *Corriere dello Sport* - ipotizza di poter chiudere il Franchi, senza demolire le curve, e aspetta una risposta dalla Sovrintendenza su quale possa essere l'entità dei cambiamenti alla struttura autorizzati sullo stadio attuale;

Appreso inoltre dalla stampa locale che l'Assessora Del Re ha già accantonato l'idea del restyling del Franchi, ipotizzando ad oggi eventuali spazi commerciali, housing sociale, etc.. per utilizzare lo stadio Artemio Franchi in un modo diverso da quello attuale;

Letto altresì sulla stampa l'intervista all'architetto Fuksas - *La Nazione* - dove parla della possibilità di riqualificare lo stadio, se ci fosse la volontà politica di farlo;

INTERROGA L'AMMINISTRAZIONE PER SAPERE

per quale motivo sia stato scelto di andare avanti con un progetto così importante per la città di Firenze, proponendo varianti senza consultare i fiorentini, la proprietà del club, chi rappresenta la collettività, senza avere indicazioni definitive dalla Soprintendenza, senza avere fatto una corretta e trasparente analisi/costi benefici delle tre ipotesi in campo, e pertanto anche senza aprire un serio dibattito in Città metropolitana.

La Consigliera, Antonella Bundu

COMUNE DI FIRENZE
13 DIC 2013
Interrogazione N. 97 1524
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

Ora:09.53

Verbale: 1013

N.Arg.: 9

QUESTION TIME N.: 2019/01525

OGGETTO: Rari Nantes: la Procura chiede il sequestro. Quale futuro possibile per la società?

Proponente: De Blasi Roberto Masi Lorenzo

Relatore: Guccione Cosimo

09.53: Interviene Cocollini Emanuele

09.53: Interviene De Blasi Roberto

09.54: Interviene Cocollini Emanuele

09.54: Interviene Guccione Cosimo

09.55: Interviene Cocollini Emanuele

09.55: Interviene De Blasi Roberto

ALLEGATO N. 1 – Question Time n. 2019/01525



ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 1013

19/12 h 13:37

9

Movimento 5 Stelle

QUESTION TIME

Data 23 Dicembre 2019

Richiedenti: Roberto De Blasi, Lorenzo Masi

COMUNE DI FIRENZE
19 Dic 2019
Intervistazione N. Q.T. 1525
riservatezza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

Oggetto: Rari Nantes: la procura chiede il sequestro. Quale futuro possibile per la società?

DATO CHE

Si apprende dalle recenti cronache dei quotidiani locali che nell'ambito del processo sulla struttura che ospita la Rari Nantes Florentia, che in caso di piena dell'Arno potrebbe ostacolare il deflusso delle acque, la procura di Firenze ha chiesto la condanna a due anni per il presidente della storica società ed il sequestro preventivo dell'immobile. La sentenza è attesa per il 21 gennaio 2020.

CONSIDERATO CHE:

Nelle ultime settimane la Rari Nantes è tornata a tremare, una intimazione di sfratto entro il 30 Agosto arrivata dalla Regione a seguito di una sentenza pronunciata dal Tribunale delle acque nel maggio scorso sta mettendo in discussione tutto il lavoro svolto in sei anni e mezzo per produrre perizie tecniche e approvare nuove norme che consentano di mantenere aperta ed attiva la sede storica sull'Arno fiorentino.

APPRESO CHE

Il Comune di Firenze pare stia predisponendo un progetto di riqualificazione dell'area occupata dall'attuale struttura rivolto al superamento dei vincoli esistenti in termini di rischio di inondazione in caso di piena e che per porre rimedio alla questione nel Maggio del 2016 il Consiglio Regionale della Toscana approvò una proposta di legge con la quale si autorizzava la presenza di manufatti sulle sponde dei fiumi nei tratti urbani purchè destinati a funzioni di interesse pubblico storicizzate e che successivamente il Comune di Firenze avrebbe stanziato più di 2,5mln di € per la riqualificazione complessiva della struttura.

SI CHIEDE ALL'AMMINISTRAZIONE:

- Di specificare quale possa essere il destino della struttura e della storica società sportiva in caso di condanna del Presidente per occupazione di terreno demaniale e pericolo di inondazione.

I consiglieri

Roberto De Blasi

Lorenzo Masi

Capogruppo Movimento 5 Stelle

Ora:09.56

Verbale: 1014

N.Arg.: 2

QUESTION TIME N.: 2019/01518

OGGETTO: Sentenza del TAR che sblocca gli interventi edilizi sul patrimonio esistente nel centro storico

Proponente: Pampaloni Renzo

Relatore: Del Re Cecilia

09.56: Interviene Cocollini Emanuele

09.56: Interviene Pampaloni Renzo

09.57: Interviene Cocollini Emanuele

09.57: Interviene Del Re Cecilia

09.59: Entra in aula Fratini Massimo

10.00: Interviene Cocollini Emanuele

10.00: Interviene Pampaloni Renzo

10.01: Interviene Milani Luca - assume la presidenza

ALLEGATO N. 1 – Question Time n. 2019/01518

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 1014

Tipologia: question time

Oggetto: sentenza del TAR che sblocca gli interventi edilizi sul patrimonio esistente nel centro storico.

Proponente : Renzo Pampaloni

Con riferimento all'art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale,

Appreso dalla stampa cittadina che Il TAR si è pronunciato con sentenza sul ricorso dell'Associazione Italia Nostra contro il Comune di Firenze che, a seguito di sospensiva concessa dal Consiglio di Stato, aveva determinato il blocco dell'urbanistica per tutti gli interventi più complessi ed in particolare per quelli del centro Unesco;

Visto che, a seguito della sentenza del TAR, il ricorso di Italia Nostra è stato respinto e quindi è stato confermato che la variante normativa al regolamento urbanistico è una norma legittima che tutela il patrimonio storico-architettonico e gli interventi consentiti dal Comune nell'area Unesco;

Ritenuto che tale importante sentenza consenta, finalmente, di far ripartire cantieri e pratiche edilizie anche nel centro storico della città;

CHIEDE

- quali sono le valutazioni dell'Amministrazione Comunale sulla recente sentenza del TAR richiamata in narrativa;

- quali sono i tempi previsti perché la sentenza del TAR possa produrre i propri effetti per la ripresa dei lavori e delle pratiche urbanistiche inerenti gli interventi edilizi ammessi dalla variante urbanistica che è stata oggetto del ricorso di Italia Nostra.

COMUNE DI FIRENZE	
19/12/19	
Interrogazione N.	1518
Interpellanze N.	
Mozione / O.D.G./RIS. N.	

L'anno 2019, il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 10.03 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, si è riunito il Consiglio Comunale per decisione del Presidente del Consiglio Luca Milani, ai sensi della normativa vigente, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno. Assume la Presidenza Luca Milani, assistito dal Segretario Generale del Comune. Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 19 consiglieri. Il Presidente, constatato il numero dei presenti dichiara valida la seduta dando inizio ai lavori.

Presenti in aula:

Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Calistri Leonardo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Del Panta Marco, Draghi Alessandro, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Montelatici Antonio, Monti Maria Grazia, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Ruffilli Mirco, Tani Luca

Assessori presenti in aula:

Del Re Cecilia, Funaro Sara, Gianassi Federico, Giorgetti Stefano, Guccione Cosimo, Martini Alessandro

Ora:10.06

Verbale: 1015

N.Arg.: 10

COMUNICAZIONE N.: 2019/01512

OGGETTO: Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale sull'organizzazione degli uffici e del Consiglio comunale durante le prossime festività

10.06: Interviene Milani Luca - informa il Consiglio che le commissioni riprenderanno i propri lavori il 7 gennaio ed il prossimo Consiglio comunale sarà il 13 gennaio. Gli atti assegnati durante le festività saranno prorogati automaticamente senza la necessità della richiesta di proroga. La seduta di oggi si interromperà per la pausa pranzo alle 13,30 per riprendere alle ore 14.15

10.07: Entrano in aula Armentano Nicola, Bettini Alessia

10.08: Entra in aula Sparavigna Laura

10.09: Entra in aula Conti Enrico

Ora:10.09

Verbale: 1016

N.Arg.: 11

COMUNICAZIONE N.: 2019/01513

OGGETTO: Comunicazione del Presidente sulla morte del tassista in seguito ad una aggressione durante il servizio

10.09: Interviene Milani Luca - chiede di osservare un minuto di silenzio

Assiste la Presidenza il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia De Rosa

10.10: Entra in aula Di Puccio Stefano

Ora:10.11

Verbale: 1017

N.Arg.: 12

DELIBERAZIONE N.: 2019/00708

OGGETTO: Imposta di soggiorno: modifiche al regolamento

Soggetto/i proponente/i: Federico Gianassi

Ufficio proponente: DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 1 - Favorevole - 10/12/2019 Comm. 2 - Favorevole - 10/12/2019 Collegio Revisori dei Conti - 05/12/2019

10.11: Interviene Milani Luca

10.11: Entrano in aula Perini Letizia, Albanese Benedetta

10.12: Interviene Gianassi Federico

10.16: Entra in aula Giuliani M. Federica

10.21: Entra in aula Calì Francesca

10.23: Entra in aula Dardano Mimma

10.24: Interviene Milani Luca

10.24: Interviene Milani Luca

10.24: Interviene Conti Enrico

10.29: Interviene Milani Luca

10.29: Interviene Palagi Dmitrij

10.33: Interviene Milani Luca

10.34: Entra in aula Bussolin Federico

10.34: Interviene Innocenti Alessandra

10.35: Interviene Draghi Alessandro

10.37: Interviene Tani Luca

10.38: Interviene Milani Luca

10.38: Interviene Moro Bundu Antonella

10.39: Entra in aula Cellai Jacopo

10.39: Interviene Milani Luca

10.39: Interviene De Blasi Roberto

10.41: Interviene Milani Luca

10.41: Interviene Cellai Jacopo

10.46: Interviene Milani Luca

10.47: Interviene Gianassi Federico

10.49: Interviene Milani Luca – informa che sono stati presentati n. 5 emendamenti alla proposta di delibera n. 708 -19

10.49: Esce dall'aula Draghi Alessandro

10.50: Interviene Cellai Jacopo illustra l'emendamento n. 1 e n. 2

10.53: Interviene Milani Luca

10.54: Interviene Milani Luca

10.54: Interviene Fratini Massimo

10.57: Interviene Milani Luca - nomina in qualità di scrutatori i consiglieri: Giorgetti, Perini, Bundu

10.58: Interviene Milani Luca

10.58 Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 a firma Cellai

Presenti abilitati: 27

Favorevoli: 4

Contrari: 23

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

10.59: Esito: Respinto

Favorevoli

Cellai Jacopo, De Blasi Roberto, Montelatici Antonio, Tani Luca

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti Maria Grazia, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

10.59: Interviene Milani Luca

11.00 Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 2

Presenti abilitati: 27

Favorevoli: 4

Contrari: 21

Astenuti: 2

Non Votanti: 0

11.00: Esito: Respinto

Favorevoli

Cellai Jacopo, De Blasi Roberto, Montelatichi Antonio, Tani Luca

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti Maria Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

Astenuti

Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

11.00: Interviene Milani Luca

11.01: Interviene Palagi Dmitrij - illustra l'emendamento n. 3

11.02: Interviene Milani Luca

11.02: Interviene Fratini Massimo

11.02: Interviene Milani Luca

11.03 Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 3 a firma Palagi e Bundu

Presenti abilitati: 24

Favorevoli: 23

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 1

11.03: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti Maria Grazia, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

Non Votanti

De Blasi Roberto

11.03: Interviene Milani Luca

11.04: Interviene Palagi Dmitrij - illustra l'emendamento n. 4

11.06: Interviene Milani Luca

11.06: Interviene Fratini Massimo

11.08: Interviene Milani Luca

11.08: Interviene Moro Bundu Antonella

11.09: Interviene Milani Luca

11.09 Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 4 a firma Palagi e Bundu

Presenti abilitati: 26

Favorevoli: 6

Contrari: 20

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

11.09: Esito: Respinto

Favorevoli

Bussolin Federico, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Montelatichi Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Calì Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti Maria Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

11.09: Interviene Milani Luca

11.10: Interviene Moro Bundu Antonella - illustra l'emendamento n. 5

11.11: Entra in aula Piccioli Massimiliano

11.12: Interviene Milani Luca

11.12: Interviene Fratini Massimo

11.14: Interviene Milani Luca

11.14: Interviene Felleca Barbara

11.16: Interviene Milani Luca

11.16: Interviene Palagi Dmitrij

11.16: Entra in aula Asciuti Andrea

11.17: Interviene Milani Luca

11.17 Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 5 a firma Bundu e Palagi

Presenti abilitati: 28

Favorevoli: 2

Contrari: 22

Astenuti: 0

Non Votanti: 4

11.18: Esito: Respinto

Favorevoli

Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti Maria Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

Non Votanti

Asciuti Andrea, Bussolin Federico, Cocollini Emanuele, Montelatici Antonio

11.18: Interviene Milani Luca

11.18: Interviene Conti Enrico

11.20: Interviene Milani Luca

11.20: Interviene Palagi Dmitrij

11.22: Interviene Milani Luca

11.22: Interviene Armentano Nicola

11.24: Interviene Milani Luca

11.24: Interviene De Blasi Roberto

11.26: Interviene Di Puccio Stefano

11.27: Interviene Milani Luca

11.27: Interviene Bussolin Federico

11.28: Interviene Milani Luca

11.29 Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera n. 708/2019

Presenti abilitati: 31

Favorevoli: 22

Contrari: 7

Astenuti: 0

Non Votanti: 2

11.29: Esito: Approvato emendato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti Maria Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

Contrari

Asciuti Andrea, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto,

Montelatici Antonio, Tani Luca

Non votanti

Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

11.29: Interviene Milani Luca chiede al consiglio l'immediata eseguibilità dell'atto

11.29 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità

Presenti abilitati: 30

Favorevoli: 22

Contrari: 0

Astenuti: 6

Non votanti: 2

11.30: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Calì Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti Maria Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

Astenuti

Asciuti Andrea, Bussolin Federico, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Montelatici Antonio, Tani Luca

Non votanti

Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

ALLEGATO N. 1 – Proposta di delibera n. 2019/00708

ALLEGATO N. 2 – Emendamento n. 1 del consigliere Cellai - respinto

ALLEGATO N. 3 – Emendamento n. 2 del consigliere Cellai- respinto

ALLEGATO N. 4 – Emendamento n. 3 dei consiglieri Bundu e Palagi – approvato

ALLEGATO N. 5 – Emendamento n. 4 dei consiglieri Bundu e Palagi – respinto

ALLEGATO N. 6 – Emendamento n. 5 dei consiglieri Bundu e Palagi – respinto

ALLEGATO N. 7 – Delibera n. 2019/00708 – approvata emendata



ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 1017

Proposta di Deliberazione per il Consiglio

**Posizione Organizzativa (P.O.)
Gestione Imposta di Soggiorno**

Livello Superiore: Direzione Risorse finanziarie
Servizio Entrate e Recupero Evazione

Responsabile: Davide Zenti
Data Richiesta: 22/11/2019
Numero: 2019/00708
Proponente: Federico Gianassi
Altri Proponenti:

Estensore: Annalisa Nannelli
Pareri Istruttori:

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale: 0

Entrata

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Spesa

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

OGGETTO: Imposta di soggiorno : modifiche al regolamento

IL CONSIGLIO

PREMESSO che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21/12/2018, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio finanziario 2019/2021;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. n° 23 del 14 marzo 2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" che consentiva ai comuni capoluogo di provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino ad euro 5,00 per notte di soggiorno con destinazione del gettito rivolta a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

RICORDATE:

- la deliberazione CC n. 33 del 20 giugno 2011 (successivamente integrata e modificata con deliberazione n. 21 del 7 maggio 2012 e con deliberazione n.11 del 22 marzo 2016) con la quale, in attuazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011, è stata istituita l'Imposta di soggiorno nella città di Firenze ed approvato il relativo regolamento;
- la deliberazione CC n. 50 del 28 luglio 2014 con la quale l'applicazione dell'imposta di soggiorno è stata introdotta anche per gli alloggi locati ad uso turistico e per le aree di sosta;
- la deliberazione GC n. 483 del 29 ottobre 2019 con la quale sono state introdotte le nuove misure di imposta di soggiorno con validità 1 gennaio 2020;

RICHIAMATE tutte le disposizioni normative e organizzative introdotte dal testo unico sul turismo adottato dalla Regione Toscana con la legge n°86 del 20 dicembre 2016;

VISTO l'art. 13 comma 15 quater del D.L. 06-12-2011, introdotto dall'art. 15-bis comma 1 lettera b) del D.L. 30-4-2019 n. 34 *Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi* che dispone:

"A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione

effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”.

RITENUTO pertanto di integrare e modificare il regolamento comunale principalmente per meglio precisare gli obblighi in capo ai gestori;

VISTO il testo del nuovo regolamento ed il testo a fronte rispetto al vecchio regolamento, allegati parti integranti del presente provvedimento, nel quale sono presenti le modifiche introdotte;

PRESO ATTO del parere del Collegio dei Revisori del Comune di Firenze rilasciato in data..... in ordine a quanto previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI l'art. 42 del D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

VISTA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche ed integrazioni al regolamento dell'imposta di soggiorno, così come risultanti dal nuovo testo e dal testo a fronte, parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per la Pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n°201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n°214, come modificato dall'art. 15-bis comma 1 lettera a) del D.L. 30 aprile 2019, n° 34 ;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



Proposta di Deliberazione

Posizione Organizzativa (P.O.) Gestione Imposta di Soggiorno

Livello Superiore: Direzione Risorse finanziarie
Servizio Entrate e Recupero Evazione

Responsabile: Davide Zenti
Data Richiesta: 22/11/2019
Numero Proposta: 2019/00708
Relatore: Federico Gianassi
Altri Proponenti:

Estensore: Annalisa Nannelli
Pareri Istruttori:

OGGETTO: Imposta di soggiorno : modifiche al regolamento

N.	Descrizione	Tipo	Annotazioni
1	regolamento ids 2020	Integrante	
2	regolamento testo a fronte 2020	Integrante	

Regolamento Imposta di Soggiorno Testo in vigore dal 1 gennaio 2018	Regolamento Imposta di Soggiorno Testo in vigore dal 1 gennaio 2020
<p>Articolo 1 Oggetto del Regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.</p> <p>2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.</p>	<p>Articolo 1 Oggetto del Regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.</p> <p>2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.</p>
<p>Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta</p> <p>1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n°23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Firenze, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.</p> <p>2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 luglio 2011.</p> <p>3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite dalla legge regionale, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Firenze, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.</p> <p>4. Rientrano pertanto nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati, o parti di essi, per uso turistico e le aree di sosta.</p>	<p>Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta</p> <p>1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n°23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Firenze, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.</p> <p>2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 luglio 2011.</p> <p>3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, ivi comprese le locazioni turistiche, così come definite dalla legge regionale, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Firenze, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.</p> <p>4. Rientrano pertanto nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati, o parti di essi, per uso turistico e le aree di sosta.</p>
<p>Articolo 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari</p> <p>1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Firenze, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.</p> <p>2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.</p> <p>3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi</p>	<p>Articolo 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari</p> <p>1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Firenze, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.</p> <p>2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.</p> <p>3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi</p>

<p>titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art.2.</p> <p>4. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art.2 del regolamento.</p>	<p>titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art.2.</p> <p>4. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art.2 del regolamento</p> <p>Nel caso di accordi di collect and remit siglati con il Comune di Firenze il prelievo dell'imposta di soggiorno avviene al momento della prenotazione del soggiorno sulla piattaforma applicando l'aliquota vigente a tale data.</p>
<p>Articolo 4 Misura dell'imposta</p> <p>1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come individuate ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del presente Regolamento, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "girasoli".</p>	<p>Articolo 4 Misura dell'imposta</p> <p>1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come individuate ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del presente Regolamento, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "girasoli".</p>
<p>Articolo 5 Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:</p> <p>a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;</p> <p>b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;</p> <p>c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;</p> <p>d) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Firenze</p> <p>e) il personale appartenente alle forze dell'ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso,</p>	<p>Articolo 5 Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:</p> <p>a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;</p> <p>b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;</p> <p>c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;</p> <p>d) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Firenze</p> <p>e) il personale appartenente alle forze dell'ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso,</p>

<p>soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.</p> <p>2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.</p> <p>3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera c) è subordinata ad apposita comunicazione del paziente al Comune, nel rispetto delle norme sulla privacy.</p> <p>4. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di attestazione di iscrizione all'Ateneo fiorentino per l'anno accademico in corso, resa in base alle disposizioni di cui al precedente comma 2.</p> <p>5. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera e), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.</p>	<p>soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.</p> <p>2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.</p> <p>3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera c) è subordinata ad apposita comunicazione del paziente al Comune, nel rispetto delle norme sulla privacy.</p> <p>4. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di attestazione di iscrizione all'Ateneo fiorentino per l'anno accademico in corso, resa in base alle disposizioni di cui al precedente comma 2.</p> <p>5. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera e), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.</p>
<p>Art. 6 Riduzioni</p> <p>1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:</p> <p>a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica</p> <p>b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale</p> <p>2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui</p>	<p>Art. 6 Riduzioni</p> <p>1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:</p> <p>a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica</p> <p>b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale</p> <p>2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui</p>

<p>alla lettera b) .</p>	<p>alla lettera b) .</p>
<p>Articolo 7 Versamento dell'imposta</p> <p>1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.</p> <p>2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Firenze dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:</p> <p>a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;</p> <p>b) tramite le procedure telematiche;</p> <p>c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.</p>	<p>Articolo 7 Versamento dell'imposta</p> <p>1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse mediante consegna di ricevuta.</p> <p>2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Firenze dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:</p> <p>a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;</p> <p>b) tramite le procedure telematiche;</p> <p>c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.</p>
<p>Articolo 8 Obblighi del gestore</p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.</p> <p>2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.</p> <p>3. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini</p>	<p>Articolo 8 Obblighi del gestore</p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.</p> <p>2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.</p> <p>3. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini</p>

<p>del computo della stessa.</p> <p>4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica.</p> <p>5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Firenze.</p>	<p>del computo della stessa.</p> <p>4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica.</p> <p>5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Firenze.</p>
<p>Articolo 9 Controllo e accertamento imposta</p> <p>1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.</p> <p>2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.</p> <p>3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n°. 296.</p> <p>4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:</p> <p>a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;</p> <p>b) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;</p> <p>c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.</p>	<p>Articolo 9 Controllo e accertamento imposta</p> <p>1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.</p> <p>2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.</p> <p>3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n°. 296.</p> <p>4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:</p> <p>a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;</p> <p>b) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;</p> <p>c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.</p>
<p>Articolo 10 Sanzioni</p> <p>1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali</p>	<p>Articolo 10 Sanzioni</p> <p>1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali</p>

dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n. 473.

2. Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.

Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche quelle per le quali non è prescritta né preventiva autorizzazione, né comunicazione di inizio attività, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 8 del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.

3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, in applicazione dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997, con le modalità di cui all'art. 16 del D.lgs 472 del 1997.

4. Qualora sia omessa, o risulti incompleta o infedele la dichiarazione di cui all'art. 8 comma 3 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.

5. La sanzione di cui al precedente 4° comma sarà irrogata per ogni mese in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 8 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.

6. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di

dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n. 473.

2. Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.

Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche quelle per le quali non è prescritta né preventiva autorizzazione, né comunicazione di inizio attività, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 8 del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.

3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, in applicazione dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997, con le modalità di cui all'art. 16 del D.lgs 472 del 1997.

4. Qualora sia omessa, o risulti incompleta o infedele la dichiarazione di cui all'art. 8 comma 3 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.

5. La sanzione di cui al precedente 4° comma sarà irrogata per ogni mese in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 8 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.

6. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di

<p>Firenze potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.2006, comma 179.</p> <p>Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.</p> <p>7. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	<p>Firenze potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.2006, comma 179.</p> <p>Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.</p> <p>7. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>8. Per la violazione all'obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno, di cui all'art. 8, comma 5, da parte del gestore della struttura ricettiva, ivi comprese le locazioni turistiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>
<p>Articolo 11 Riscossione coattiva</p> <p>1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.</p>	<p>Articolo 11 Riscossione coattiva</p> <p>1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.</p>
<p>Articolo 12 Rimborsi</p> <p>1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto,</p>	<p>Articolo 12 Rimborsi</p> <p>1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto,</p>

<p>l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.</p> <p>2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici</p>	<p>l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.</p> <p>2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici</p>
<p>Articolo 13 Contenzioso</p> <p>Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546</p>	<p>Articolo 13 Contenzioso</p> <p>Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546</p>
<p>Articolo 14 Disposizioni transitorie</p> <p>1. Il primo termine per l'esecuzione dell'obbligo di cui all'art. 8 c. 1 del presente regolamento decorre dalla data del 1° giugno 2016</p>	<p>Articolo 14 Disposizioni transitorie</p> <p>1. Il primo termine per l'esecuzione dell'obbligo di cui all'art. 8 c. 1 del presente regolamento decorre dalla data del 1° giugno 2016.</p>

Regolamento Imposta di Soggiorno
Testo in vigore dal 1 gennaio 2020

ALLEGATO N.	1
ARGOMENTO N.	1017

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n°23.
 Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Firenze, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 luglio 2011.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, ivi comprese le locazioni turistiche, così come definite dalla legge regionale, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Firenze, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
4. Rientrano pertanto nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati, o parti di essi, per uso turistico e le aree di sosta.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Firenze, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art.2.
4. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art.2 del regolamento

Nel caso di accordi di collect and remit siglati con il Comune di Firenze il prelievo dell'imposta di soggiorno avviene al momento della prenotazione del soggiorno sulla piattaforma applicando l'aliquota vigente a tale data.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come individuate ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del presente Regolamento, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
 Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "girasoli".

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
- c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;
- d) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Firenze
- e) il personale appartenente alle forze dell'ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso, soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera c) è subordinata ad apposita comunicazione del paziente al Comune, nel rispetto delle norme sulla privacy.

4. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di attestazione di iscrizione all'Ateneo fiorentino per l'anno accademico in corso, resa in base alle disposizioni di cui al precedente comma 2.

5. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera e), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

Art. 6

Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:

- a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica
- b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale

2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b) .

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse mediante consegna di ricevuta.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Firenze dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:

- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- b) tramite le procedure telematiche;
- c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

Articolo 8

Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piatta-forme online.
3. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica.
5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Firenze.

Articolo 9

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:
 - a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
 - b) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n. 473.
2. Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge

Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.

Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche quelle per le quali non è prescritta né preventiva autorizzazione, né comunicazione di inizio attività, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 8 del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.

3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, in applicazione dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997, con le modalità di cui all'art. 16 del D.lgs 472 del 1997.

4. Qualora sia omessa, o risulti incompleta o infedele la dichiarazione di cui all'art. 8 comma 3 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.

5. La sanzione di cui al precedente 4° comma sarà irrogata per ogni mese in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 8 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.

6. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di Firenze potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.2006, comma 179.

Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.

7. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente

comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Per la violazione all'obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno, di cui all'art. 8, comma 5, da parte del gestore della struttura ricettiva, ivi comprese le locazioni turistiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui

è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici

Articolo 13

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Articolo 14

Disposizioni transitorie

1. Il primo termine per l'esecuzione dell'obbligo di cui all'art. 8 c. 1 del presente regolamento decorre dalla data del 1° giugno 2016.

PROPOSTA DI DELIBERA N. 708 – 2019 Imposta di soggiorno : modifiche al regolamento
EMENDAMENTO SOPPRESSIVO AL REGOLAMENTO

Art.6 – Riduzioni

Punto 1)
Cassare la lettera a)

Jacopo Cellai




1

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA CELLAI
IL 19.12.19 ore 12,12

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE POSITIVO**

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENTRATE
Dott. DAVIDE ZENTI

DATA

FIRMA


AL SERVIZIO ENTRATE
REGOLARITA' CONTABILE
Firenze, 19 dicembre 2019

SI ESPRIME PARERE DI
REGOLARITA' CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 49
COMMA 1 DEL T. U. E. L.

Positiva

IL DIRETTORE
della Direzione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Francesca Cassandrini



Il Collegio di Amministratori
esprime parere positivo


PROPOSTA DI DELIBERA N. 708 – 2019 Imposta di soggiorno : modifiche al regolamento
EMENDAMENTO AGGIUNTIVO AL REGOLAMENTO

Art.5 – Esenzioni

Aggiungere al punto 1)
la lettera f) " i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica
la leggera g) gli autisti dei bus turistici e le guide turistiche

Jacopo Cellai
[Signature]

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA CELLAI
IL 19.12.19 ore 12.12

2 PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE POSITIVO
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENTRATE
Dott. DAVIDE ZENTI
[Signature]
DATA FIRMA

SI ESPRIME PARERE DI
REGOLARITA' CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 49
COMMA 1 DEL T. U. E. L.

*Bohro me subordinato
alle valutazioni ai
documenti di programmazione
della Ente che rappresenta le
ammore entrate*

Firenze, 19 dicembre 2019

IL DIRETTORE
della Direzione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Francesca Cassandrini

*Il Collegio dei Revisori esprime parere
positivo subordinatamente alla valutazione
effettuata dal direttore risorse finanziarie*
[Signature]

[Signature]

ALLEGATO N. 4
ARGOMENTO N. 1017

3

GRUPPO SINISTRA PROGETTO COMUNE

Emendamento all'art.7 dell'allegato alla proposta di deliberazione n.708/2019

All'Articolo 7 (Versamento dell'imposta), comma 1, che recita "[...] il quale rilascia quietanza delle somme riscosse mediante consegna di ricevuta" si specifichi, con aggiunta: "che avrà valore legale e constaterà in caso di accertamenti e verifiche".

La Consigliera, Antonella Bundu

Il Consigliere, Dmitrij Palagi

COMUNE DI FIRENZE
La Consigliera
Antonella Bundu

COMUNE DI FIRENZE
Il Consigliere
Dmitrij Palagi

3

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA MORO BUNDU PALAGI
il 20.12.19 h 8.20

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

Positivo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENTRATE
Dot. DAVIDE ZENTI

Davide Zenti

DATA

FIRMA

*Il Collegio dei Consiglieri
esprime parere positivo*

[Signature]

SI ESPRIME PARERE DI
REGOLARITA' CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 49
COMMA 1. DEL T. U. E. L.

Positivo

[Signature]

IL DIRETTORE
della Direzione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Francesca Cassandini

ALLEGATO N. 5
ARGOMENTO N. 1017

3

GRUPPO SINISTRA PROGETTO COMUNE

Emendamento all'art.4 dell'allegato alla proposta di deliberazione n.708/2019

Si sostituisca l'espressione "Collect and Remit", di presumibile origine anglosassone, con una più acconcia in lingua italiana, sia ai sensi delle preleggi, sia affinché sia di immediata comprensione per qualunque cittadino legga il testo dell'articolo. Proposta di sostituzione "riscuotere e versare".

La Consigliera, Antonella Bundu

Il Consigliere, Dmitrij Palagi

COMUNE DI FIRENZE
La Consigliera comunale
Antonella Bundu

COMUNE DI FIRENZE
Il Consigliere comunale
Dmitrij Palagi

4

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA ANTONELLA BUNDU, PALAGI
IL 20.12.19 h. 8.20

Il Collegio di Revisione
esprime parere positivo.
[Signature]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENTRATE
Dot. DAVIDE ZENTI

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

[Signature]

DATA

FIRMA

POSITIVO, ANCORCHE'
SUBORDINATO AL FATTO
CHE IL RIFERIMENTO E'
ALL'ART. 3 COMMA 4
INVECE CHE ALL'ART. 4
COME INDICATO NELL'EMEN-

Stampa illeggibile

SI ESPRIME PARER.
REGOLARITA' CONTABILE
AI SENSI DELL'ART.
COMMA 1 DEL T

Positivo

IL DIRETTORE
della Direzione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Francesca Cassandrini

[Signature]

GRUPPO SINISTRA PROGETTO COMUNE

Emendamento all'art.10 dell'allegato alla proposta di deliberazione n.708/2019

All'Articolo 10, comma 8, che recita "8. Per la violazione all'obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno, di cui all'art. 8, comma 5, da parte del gestore della struttura ricettiva, ivi comprese le locazioni turistiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689", si sostituisca l'importo massimo con "500 euro", in considerazione dell'esiguo importo esigibile (p.m.r. pari ed euro 66,6) per la mancata ostensione di una documentazione di natura fiscale.

La Consigliera comunale, Antonella Bundu

Il Consigliere, Dmitrij Palagi

COMUNE DI FIRENZE
La Consigliera comunale
Antonella Bundu

COMUNE DI FIRENZE
Il Consigliere comunale
Dmitrij Palagi

5 COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA MORO BUNDU, PALAGI
IL 20.12.19 h. 8.20

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE POSITIVO
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENTRATE
Dott. DAVIDE ZENTI

David Zenti

DATA

FIRMA

SI ESPRIME PARERE DI
REGOLARITA' CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 49
COMMA 1 DEL T. U. E. L.

Positivo

IL DIRETTORE
della Direzione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Francesca Cassandrini

Francesca Cassandrini

Il Collegio dei Revisori
esprime parere positivo
Alm Palagi



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/12/2019

DELIBERAZIONE N. 2019/C/00067 (PROPOSTA N. 2019/00708)

ARGOMENTO N.1017

Oggetto: Imposta di soggiorno : modifiche al regolamento

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 09.24 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in 1 convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia DE ROSA

Fungono da scrutatori i signori Fabio Giorgetti, Letizia Perini, Antonella Moro Bundu

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Barbara FELLECA
Benedetta ALBANESE	Massimo FRATINI
Nicola ARMENTANO	Fabio GIORGETTI
Andrea ASCIUTI	Maria Federica GIULIANI
Donata BIANCHI	Alessandra INNOCENTI
Patrizia BONANNI	Antonio MONTELATICI
Federico BUSSOLIN	Maria Grazia MONTI
Francesca CALI	Antonella MORO BUNDU
Leonardo CALISTRI	Dmitrij PALAGI
Jacopo CELLAI	Renzo PAMPALONI
Emanuele COCCOLINI	Letizia PERINI
Enrico CONTI	Massimiliano PICCIOLI
Mimma DARDANO	Mirco RUFILLI
Roberto DE BLASI	Laura SPARAVIGNA
Marco DEL PANTA	Luca TANI
Stefano DI PUCCIO	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Ubaldo BOCCI	Michela MONACO
Alessandro Emanuele DRAGHI	Mario RAZZANELLI
Lorenzo MASI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

IL CONSIGLIO

PREMESSO che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21/12/2018, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio finanziario 2019/2021;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. n° 23 del 14 marzo 2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" che consentiva ai comuni capoluogo di provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino ad euro 5,00 per notte di soggiorno con destinazione del gettito rivolta a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

RICORDATE:

- la deliberazione CC n. 33 del 20 giugno 2011 (successivamente integrata e modificata con deliberazione n. 21 del 7 maggio 2012 e con deliberazione n.11 del 22 marzo 2016) con la quale, in attuazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011, è stata istituita l'Imposta di soggiorno nella città di Firenze ed approvato il relativo regolamento;
- la deliberazione CC n. 50 del 28 luglio 2014 con la quale l'applicazione dell'imposta di soggiorno è stata introdotta anche per gli alloggi locati ad uso turistico e per le aree di sosta;
- la deliberazione GC n. 483 del 29 ottobre 2019 con la quale sono state introdotte le nuove misure di imposta di soggiorno con validità 1 gennaio 2020;

RICHIAMATE tutte le disposizioni normative e organizzative introdotte dal testo unico sul turismo adottato dalla Regione Toscana con la legge n°86 del 20 dicembre 2016;

VISTO l'art. 13 comma 15 quater del D.L. 06-12-2011, introdotto dall'art. 15-bis comma 1 lettera b) del D.L. 30-4-2019 n. 34 *Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi* che dispone:

"A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale".

RITENUTO pertanto di integrare e modificare il regolamento comunale principalmente per meglio precisare gli obblighi in capo ai gestori;

VISTO il testo del nuovo regolamento ed il testo a fronte rispetto al vecchio regolamento, allegati parti integranti del presente provvedimento, nel quale sono presenti le modifiche introdotte;

PRESO ATTO del parere del Collegio dei Revisori del Comune di Firenze rilasciato in data 05.12.2019 con Prot. n. 398964 del 9.12.2019 in ordine a quanto previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI l'art. 42 del D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

VISTA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche ed integrazioni al regolamento dell'imposta di soggiorno, così come risultanti dal nuovo testo e dal testo a fronte, parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per la Pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n°201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n°214, come modificato dall'art. 15-bis comma 1 lettera a) del D.L. 30 aprile 2019, n° 34.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 25/11/2019	Il Dirigente/Direttore Davide Zenti
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 25/11/2019	Il Dirigente/Direttore Francesca Cassandrini

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	22:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Mimma Dardano, Marco Del Panta, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Maria Grazia Monti, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna
contrari	7:	Andrea Asciti, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Roberto De Blasi, Antonio Montelatici, Luca Tani,
astenuti	0:	
non votanti	2:	Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 31 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Jacopo CELLAI

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	22:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Mimma Dardano, Marco Del Panta, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Maria Grazia Monti, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna,
contrari	0:	
astenuti	6:	Andrea Asciti, Federico Bussolin, Emanuele Cocollini, Roberto De Blasi, Antonio Montelatici, Luca Tani,
non votanti	2:	Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 30 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 22 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 1	27/11/2019	12/12/2019	10/12/2019	Favorevole
Comm. 2	27/11/2019	12/12/2019	10/12/2019	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

- PARERE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
- REGOLAMENTO IDS 2020 - EMENDATO
- REGOLAMENTO TESTO A FRONTE 2020 - EMENDATO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VICARIO
Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE
Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Regolamento Imposta di Soggiorno Testo in vigore dal 1 gennaio 2018	Regolamento Imposta di Soggiorno Testo in vigore dal 1 gennaio 2020
<p>Articolo 1 Oggetto del Regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.</p> <p>2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.</p>	<p>Articolo 1 Oggetto del Regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.</p> <p>2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.</p>
<p>Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta</p> <p>1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n°23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Firenze, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.</p> <p>2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 luglio 2011.</p> <p>3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite dalla legge regionale, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Firenze, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.</p> <p>4. Rientrano pertanto nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati, o parti di essi, per uso turistico e le aree di sosta.</p>	<p>Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta</p> <p>1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n°23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Firenze, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.</p> <p>2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 luglio 2011.</p> <p>3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, ivi comprese le locazioni turistiche, così come definite dalla legge regionale, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Firenze, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.</p> <p>4. Rientrano pertanto nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati, o parti di essi, per uso turistico e le aree di sosta.</p>
<p>Articolo 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari</p> <p>1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Firenze, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.</p> <p>2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.</p> <p>3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi</p>	<p>Articolo 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari</p> <p>1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Firenze, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.</p> <p>2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.</p> <p>3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi</p>

<p>titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art.2.</p> <p>4. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art.2 del regolamento.</p>	<p>titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art.2.</p> <p>4. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art.2 del regolamento</p> <p>Nel caso di accordi di collect and remit siglati con il Comune di Firenze il prelievo dell'imposta di soggiorno avviene al momento della prenotazione del soggiorno sulla piattaforma applicando l'aliquota vigente a tale data.</p>
<p>Articolo 4 Misura dell'imposta</p> <p>1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come individuate ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del presente Regolamento, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "girasoli".</p>	<p>Articolo 4 Misura dell'imposta</p> <p>1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come individuate ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del presente Regolamento, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "girasoli".</p>
<p>Articolo 5 Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:</p> <p>a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;</p> <p>b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;</p> <p>c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;</p> <p>d) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Firenze</p> <p>e) il personale appartenente alle forze dell'ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso,</p>	<p>Articolo 5 Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:</p> <p>a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;</p> <p>b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;</p> <p>c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;</p> <p>d) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Firenze</p> <p>e) il personale appartenente alle forze dell'ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso,</p>

<p>soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.</p> <p>f) i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri.</p> <p>g) i dipendenti delle strutture ricettive che ivi soggiornano per esclusive esigenze lavorative.</p> <p>2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.</p> <p>3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera c) è subordinata ad apposita comunicazione del paziente al Comune, nel rispetto delle norme sulla privacy.</p> <p>4. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di attestazione di iscrizione all'Ateneo fiorentino per l'anno accademico in corso, resa in base alle disposizioni di cui al precedente comma 2.</p> <p>5. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera e), f) e g) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.</p>	<p>soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.</p> <p>f) i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri.</p> <p>g) i dipendenti delle strutture ricettive che ivi soggiornano per esclusive esigenze lavorative.</p> <p>2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.</p> <p>3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera c) è subordinata ad apposita comunicazione del paziente al Comune, nel rispetto delle norme sulla privacy.</p> <p>4. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di attestazione di iscrizione all'Ateneo fiorentino per l'anno accademico in corso, resa in base alle disposizioni di cui al precedente comma 2.</p> <p>5. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera e), f) e g) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.</p>
<p>Art. 6 Riduzioni</p> <p>1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:</p> <p>a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica</p> <p>b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a</p>	<p>Art. 6 Riduzioni</p> <p>1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:</p> <p>a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica</p> <p>b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a</p>

<p>iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale</p> <p>2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).</p>	<p>iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale</p> <p>2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).</p>
<p>Articolo 7 Versamento dell'imposta</p> <p>1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.</p> <p>2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Firenze dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:</p> <p>a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;</p> <p>b) tramite le procedure telematiche;</p> <p>c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.</p>	<p>Articolo 7 Versamento dell'imposta</p> <p>1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse mediante consegna di ricevuta che avrà valore legale e constaterà in caso di accertamenti e verifiche.</p> <p>2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Firenze dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:</p> <p>a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;</p> <p>b) tramite le procedure telematiche;</p> <p>c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.</p>
<p>Articolo 8 Obblighi del gestore</p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.</p> <p>2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste.</p> <p>Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.</p> <p>3. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni</p>	<p>Articolo 8 Obblighi del gestore</p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.</p> <p>2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste.</p> <p>Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.</p> <p>3. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni</p>

del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica.

5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Firenze.

Articolo 9

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n° 296.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:

a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;

b) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di

del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica.

5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Firenze.

Articolo 9

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n° 296.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:

a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;

b) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di

<p>carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.</p> <p>5. L'amministrazione provvederà ad istituire un Comitato, composto dagli Assessori al bilancio ed al turismo, o loro delegati, e dalle associazioni di categoria delle strutture ricettive per concertare azioni volte al contrasto dell'evasione ed eventuali ulteriori argomenti connessi al presente regolamento.</p>	<p>carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.</p> <p>5. L'amministrazione provvederà ad istituire un Comitato, composto dagli Assessori al bilancio ed al turismo, o loro delegati, e dalle associazioni di categoria delle strutture ricettive per concertare azioni volte al contrasto dell'evasione ed eventuali ulteriori argomenti connessi al presente regolamento.</p>
<p>Articolo 10 Sanzioni</p> <p>1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n. 473.</p> <p>2. Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.</p> <p>Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche quelle per le quali non è prescritta né preventiva autorizzazione, né comunicazione di inizio attività, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 8 del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.</p> <p>3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, in applicazione dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997, con le modalità di cui all'art. 16 del D.lgs 472 del 1997.</p> <p>4. Qualora sia omessa, o risulti incompleta o infedele la dichiarazione di cui all'art. 8 comma 3 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.</p> <p>5. La sanzione di cui al precedente 4°</p>	<p>Articolo 10 Sanzioni</p> <p>1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n. 473.</p> <p>2. Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.</p> <p>Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche quelle per le quali non è prescritta né preventiva autorizzazione, né comunicazione di inizio attività, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 8 del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.</p> <p>3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, in applicazione dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997, con le modalità di cui all'art. 16 del D.lgs 472 del 1997.</p> <p>4. Qualora sia omessa, o risulti incompleta o infedele la dichiarazione di cui all'art. 8 comma 3 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.</p> <p>5. La sanzione di cui al precedente 4°</p>

comma sarà irrogata per ogni mese in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 8 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.

6. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di Firenze potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.2006, comma 179.

Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.

7. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

comma sarà irrogata per ogni mese in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 8 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.

6. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di Firenze potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.2006, comma 179.

Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.

7. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Per la violazione all'obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno, di cui all'art. 8, comma 5, da parte del gestore della struttura ricettiva, ivi comprese le locazioni turistiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

	Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 11 Riscossione coattiva 1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.	Articolo 11 Riscossione coattiva 1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.
Articolo 12 Rimborsi 1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7. 2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici	Articolo 12 Rimborsi 1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7. 2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici
Articolo 13 Contenzioso Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546	Articolo 13 Contenzioso Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Articolo 14 Disposizioni transitorie 1. Il primo termine per l'esecuzione dell'obbligo di cui all'art. 8 c. 1 del presente regolamento decorre dalla data del 1° giugno 2016	Articolo 14 Disposizioni transitorie 1. Il primo termine per l'esecuzione dell'obbligo di cui all'art. 8 c. 1 del presente regolamento decorre dalla data del 1° giugno 2016

Regolamento Imposta di Soggiorno

Testo in vigore dal 1 gennaio 2020

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n°23.

Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Firenze, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 luglio 2011.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, **ivi comprese le locazioni turistiche**, così come definite dalla legge regionale, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Firenze, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
4. Rientrano pertanto nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati, o parti di essi, per uso turistico e le aree di sosta.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Firenze, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art.2.
4. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art.2 del regolamento

Nel caso di accordi di collect and remit siglati con il Comune di Firenze il prelievo dell'imposta di soggiorno avviene al momento della prenotazione del soggiorno sulla piattaforma applicando l'aliquota vigente a tale data.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come individuate ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del presente Regolamento, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "girasoli".

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
- c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;
- d) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Firenze
- e) il personale appartenente alle forze dell'ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso, soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
- f) i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri.
- g) i dipendenti delle strutture ricettive che ivi soggiornano per esclusive esigenze lavorative.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera c) è subordinata ad apposita comunicazione del paziente al Comune, nel rispetto delle norme sulla privacy.

4. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di attestazione di iscrizione all'Ateneo fiorentino per l'anno accademico in corso, resa in base alle disposizioni di cui al precedente comma 2.

5. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera e), f) e g) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

Art. 6

Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:

- a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica
- b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale

2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse **mediante consegna di ricevuta che avrà valore legale e constaterà in caso di accertamenti e verifiche.**

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Firenze dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:

- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- b) tramite le procedure telematiche;
- c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di

credito convenzionate.

Articolo 8

Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.

2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste.

Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.

3. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica.

5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Firenze.

Articolo 9

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n°. 296.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:

- a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
- b) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.

5. L'amministrazione provvederà ad istituire un Comitato, composto dagli Assessori al bilancio ed al turismo, o loro delegati, e dalle associazioni di categoria delle strutture ricettive per concertare azioni volte al contrasto dell'evasione ed eventuali ulteriori argomenti connessi al presente regolamento.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18

dicembre 1997, n.471, n.472 e n. 473.

2. Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.

Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche quelle per le quali non è prescritta né preventiva autorizzazione, né comunicazione di inizio attività, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 8 del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.

3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, in applicazione dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997, con le modalità di cui all'art. 16 del D.lgs 472 del 1997.

4. Qualora sia omessa, o risulti incompleta o infedele la dichiarazione di cui all'art. 8 comma 3 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.

5. La sanzione di cui al precedente 4° comma sarà irrogata per ogni mese in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 8 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.

6. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di Firenze potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.2006, comma 179.

Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.

7. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente

comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Per la violazione all'obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno, di cui all'art. 8, comma 5, da parte del gestore della struttura ricettiva, ivi comprese le locazioni turistiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle

successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici

Articolo 13

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Articolo 14

Disposizioni transitorie

1. Il primo termine per l'esecuzione dell'obbligo di cui all'art. 8 c. 1 del presente regolamento decorre dalla data del 1° giugno 2016

Ora:11.30

Verbale : 1017

ORDINE DEL GIORNO N.: 2019/01530

OGGETTO: Una piattaforma pubblica per governare i fenomeni legati al turismo - collegato alla delib. n. 708/2019: "Imposta di soggiorno"

Proponenti: Palagi Dmitrij, Moro Bundu Antonella

11.30: Interviene Milani Luca

11.30: Entra in aula Draghi Alessandro

11.30: Esce dall'aula Draghi Alessandro

11.31: Interviene Palagi Dmitrij

11.33: Interviene Milani Luca

11.34: Interviene Conti Enrico

11.34: Entra in aula Monaco Michela

11.35: Interviene Milani Luca

11.35: Interviene Conti Enrico - propone di inviare l'atto in Commissione

11.35: Interviene Milani Luca

11.35: Interviene Palagi Dmitrij accoglie la richiesta del consigliere Conti

ALLEGATO N. 8 – Ordine del Giorno n. 2019/01530 – rinviato (collegato al verbale n. 1017)

Ordine del giorno collegato alla Delibera 2019/00708 – Imposta di soggiorno: modifiche al regolamento

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu

ALLEGATO N. 8
ARGOMENTO N. 1017

Oggetto: Una piattaforma pubblica per governare i fenomeni legati al turismo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n. ^{708A} ~~078~~/2019, avente per oggetto *Imposta di soggiorno: modifiche al regolamento*;

Considerato il forte impatto del turismo sulla Città di Firenze, non solo sul piano economico, ma conseguentemente anche in merito ai mutamenti del territorio stesso;

Evidenziato come importanti realtà sociali e sindacali siano da anni impegnate, anche interloquendo con l'Amministrazione, nell'elaborazione di analisi e proposte in merito al fenomeno dei flussi turistici sempre più rilevanti per la Città di Firenze;

INVITA L'AMMINISTRAZIONE

A destinare almeno parte degli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno allo sviluppo di una piattaforma pubblica per promuovere a titolo non oneroso le attività di locazione, coabitazione, ricezione turistica del nostro territorio.

Il Consigliere comunale

Dmitrij Palagi

La Consigliera comunale,
Antonella Bundu


DIREZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
FIRENZE
RICEVUTO DA BUNDU + PALAGI
IL 23.12.2019

N.1

COMUNE DI FIRENZE
23.12.2019
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS N. 1530

Ora:11.36

Verbale: 1017

ORDINE DEL GIORNO N.: 2019/01531

OGGETTO: Il denaro non ha odore, ma le fogne sì - collegato alla delib. n. 708/2019:
"Imposta di soggiorno"

Proponente: Palagi Dmitrij, Moro Bundu Antonella

11.36: Interviene Milani Luca

11.36: Interviene Palagi Dmitrij

11.38: Entra in aula Bocci Ubaldo

11.38: Interviene Milani Luca

11.38: Interviene Calistri Leonardo

11.40: Interviene Milani Luca

11.40: Interviene Palagi Dmitrij - ritira l'ordine del giorno

ALLEGATO N. 9 – Ordine del Giorno n. 2019/01531 – ritirato (collegato al verbale n. 1017)

Ordine del giorno collegato alla Delibera 2019/00708 – Imposta di soggiorno: modifiche al regolamento

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu

Oggetto: Il denaro non ha odore, ma le fogne sì

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n. 078/2019, avente per oggetto *Imposta di soggiorno: modifiche al regolamento*;

Considerato il forte impatto del turismo sulla Città di Firenze, non solo sul piano economico, ma conseguentemente anche in merito ai mutamenti del territorio stesso;

Considerato come l'elevato numero di persone presenti in Città per turismo implicino un significativo aumento dei rifiuti prodotti sul nostro territorio e un maggiore utilizzo dei servizi igienici, pubblici e – soprattutto – privati;

INVITA L'AMMINISTRAZIONE

A destinare almeno parte degli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno per una specifica azione rivolta a una corretta gestione dei rifiuti, per il loro smaltimento nel modo meno problematico possibile per la cittadinanza, per l'adeguamento degli impianti per la depurazione delle acque e delle fognature.

Il Consigliere comunale,
Dmitrij Palagi

La Consigliera comunale,
Antonella Bundu

 DIREZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
FIRENZE
RICEVUTO DA *Dmitrij Palagi* *Prasur*
Il 23.12.2019

COMUNE DI FIRENZE
23.12.2019
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. 1531

A. DRAGHI N.2

A. Draghi

Ora:11.41

Verbale: 1017

ORDINE DEL GIORNO N.: 2019/01532

OGGETTO: Per rivedere la tariffazione dell'imposta di soggiorno - collegato alla delib. n. 708/2019: "Imposta di soggiorno"

Proponente: Cellai, De Blasi, Tani

11.41: Interviene Milani Luca

11.41: Interviene Cellai Jacopo

11.43: Interviene Milani Luca

11.43: Interviene Albanese Benedetta

11.46: Interviene De Blasi Roberto

11.48: Interviene Milani Luca

11.48: Interviene Armentano Nicola

11.50: Interviene Cocollini Emanuele - assume la presidenza

11.50: Interviene Cellai Jacopo

11.52: Interviene Cocollini Emanuele

11.52: Interviene Palagi Dmitrij

11.53: Interviene Milani Luca – riassume la presidenza

11.53: Interviene Tani Luca

11.54: Interviene Milani Luca

11.54: Interviene Conti Enrico

11.54: Entra in aula Masi Lorenzo

11.56: Interviene Milani Luca

11.56 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti abilitati: 32

Favorevoli: 10

Contrari: 22

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

11.57: Esito: Respinto

Favorevoli

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Masi Lorenzo, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Tani Luca

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Calì Francesca,

Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti Maria Grazia, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

11.57: Interviene Milani Luca

11.57: Entra in aula Draghi Alessandro

ALLEGATO N. 10 – Ordine del Giorno n. 2019/01532 – respinto (collegato al verbale n. 1017)



ALLEGATO N. 10
ARGOMENTO N. 1017

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/12/2019

Ordine del Giorno N. 2019/01532

ARGOMENTO N 1017

Oggetto: Revisione tariffa imposta di soggiorno - collegato alla delib. n. 708/2019: "Imposta di soggiorno"

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 09:24 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani
Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia De Rosa

Fungono da scrutatori i signori Fabio Giorgetti, Letizia Perini, Antonella Moro Bundu

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Massimo FRATINI
Benedetta ALBANESE	Fabio GIORGETTI
Nicola ARMENTANO	Maria Federica GIULIANI
Andrea ASCIUTI	Alessandra INNOCENTI
Donata BIANCHI	Lorenzo MASI
Ubaldo BOCCI	Michela MONACO
Patrizia BONANNI	Antonio MONTELATICI
Federico BUSSOLIN	Maria Grazia MONTI
Francesca CALI	Antonella MORO BUNDU
Leonardo CALISTRI	Dmitrij PALAGI
Jacopo CELLAI	Renzo PAMPALONI
Emanuele COCCOLLINI	Letizia PERINI
Enrico CONTI	Massimiliano PICCIOLI
Mimma DARDANO	Mirco RUFILLI
Roberto DE BLASI	Laura SPARAVIGNA
Barbara FELLECA	Luca TANI

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Marco DEL PANTA	Alessandro Emanuele DRAGHI
Stefano DI PUCCIO	Mario RAZZANELLI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

Proponenti: Cellai, De Blasi, Tani

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n.00708/2019 – imposta di soggiorno: modifiche al regolamento

IMPEGNA LA GIUNTA

A rivedere la tariffazione dell'imposta di soggiorno distinguendo l'annualità in due periodi diversi, di bassa stagione e di alta stagione, tenendo conto della differenza dei periodi in questione.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	10:	Andrea Asciti, Ubaldo Bocci, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Roberto De Blasi, Lorenzo Masi, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Luca Tani
contrari	22:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Mimma Dardano, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Maria Grazia Monti, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna,
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 32 consiglieri

ESITO: Respinta

Ora:11.57

Verbale: 1018

N.Arg.: 13

DELIBERAZIONE N.: 2019/00719

OGGETTO: Concessione del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani. Approvazione Piano Economico Finanziario per l'anno 2020 e tariffa di riferimento anno 2020 (TARI)

Soggetto/i proponente/i: Cecilia Del Re

Ufficio proponente: DIREZIONE AMBIENTE

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 1 - Favorevole - 10/12/2019 Comm. 6 - Favorevole - 05/12/2019 Comm. Controllo - Favorevole - 10/12/2019 Collegio Revisori dei Conti - 05/12/2019

11.57: Interviene Milani Luca

11.57: Interviene Bocci Ubaldo - propone una mozione d'ordine per sospendere il Consiglio per ascoltare la Conferenza stampa che il Sindaco terrà con il Sovrintendente Pessina sullo Stadio

11.59: Interviene Milani Luca

11.59: Interviene Armentano Nicola

12.00: Interviene Milani Luca

12.01 Il Presidente pone in votazione la mozione d'ordine del consigliere Bocci

Presenti abilitati: 32

Favorevoli: 13

Contrari: 18

Astenuti: 1

Non Votanti: 0

12.01: Esito: Respinto

Favorevoli

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Masi Lorenzo, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Tani Luca

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Monti Maria Grazia, Pampaloni

Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Sparavigna Laura

Astenuti

Milani Luca

12.01: Interviene Milani Luca - comunica che le delibere 719 e 720 verranno presentate insieme dall'Ass. Gianassi

12.03: Interviene Palagi Dmitrij circa la presentazione della mozione d'ordine precedente ed i relativi interventi

12.04: Interviene Milani Luca

12.06: Interviene Moro Bundu Antonella

12.06: Interviene Milani Luca

12.07: Interviene Gianassi Federico - comunica che ha presentato un emendamento per la correzione di un errore materiale sulla delibera n. 720

12.14: Interviene Milani Luca - comunica che: sulla delibera n. 719 è stato presentato un emendamento del cons. Draghi e sulla delibera n. 720, oltre all'emendamento dell'Ass. Gianassi è stato presentato un ulteriore emendamento del consigliere Palagi

12.15: Interviene Milani Luca si apre il dibattito sulla delib. n. 719

12.15: Interviene Bocci Ubaldo comunica che il centro destra uscirà dall'aula al momento della conferenza stampa che il Sindaco terrà sullo Stadio

12.16: Interviene Milani Luca

12.18: Interviene Moro Bundu Antonella per mozione d'ordine propone di anticipare l'interruzione del Consiglio alle 12,30

12.18: Interviene Milani Luca

12.20: Interviene Armentano Nicola

12.20: Interviene Milani Luca

12.23: Interviene Milani Luca sospende per 2 minuti per confrontarsi con i Capigruppo circa la richiesta della consigliera Moro Bundu

12.27: Interviene Milani Luca riprende la seduta e mette in votazione la mozione d'ordine per anticipare l'interruzione del Consiglio con la ripresa dei lavori alle 13,15 per l'esame e votazione delle delibere

12.28: Interviene Armentano Nicola

12.28: Interviene Milani Luca

12.29: Esce dall'aula Guccione Cosimo

12.29 Il Presidente pone in votazione la mozione d'ordine della consigliera Moro Bundu Antonella

Presenti abilitati: 33

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 11

Non Votanti: 2

12.30: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Calì Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Monti Maria Grazia, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

Astenuti

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Giuliani M. Federica, Masi Lorenzo, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Tani Luca

Non Votanti

Cocollini Emanuele, Milani Luca

12.30: Interviene Milani Luca

12.30: Escono dall'aula Monaco Michela, Montelatici Antonio, Tani Luca, Bussolin Federico

12.31: Escono dall'aula Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo

12.32: Interviene Milani Luca - sospende il Consiglio per la pausa pranzo che riprenderà alle ore 13.15

Presenti in aula alle ore 13.15:

Draghi Alessandro, Milani Luca, Palagi Dmitrij

13.16: Entra in aula Moro Bundu Antonella

13.26: Entra in aula Cocollini Emanuele

13.27: Entra in aula Giuliani M. Federica

13.30: Entra in aula Innocenti Alessandra

13.31: Entrano in aula Albanese Benedetta, Felleca Barbara, Bianchi Donata

13.32: Entra in aula Montelatici Antonio

13.33: Entrano in aula Armentano Nicola, De Blasi Roberto, Rufilli Mirco, Masi Lorenzo

13.35: Entrano in aula Giorgetti Fabio, Perini Letizia

13.38: Entra in aula Bonanni Patrizia

13.39: Entra in aula Di Puccio Stefano

13.40: Entrano in aula Calì Francesca, Piccioli Massimiliano, Bocci Ubaldo

13.41: Entra in aula Monti Maria Grazia

13.43: Entra in aula Sparavigna Laura

13.44: Entra in aula Calistri Leonardo

13.45: Interviene Milani Luca – si riprende la seduta per l'esame e la votazioni della delibera 2019/00719

13.46: Interviene Milani Luca

13.46: Entrano in aula Gianassi Federico, Dardano Mimma, Conti Enrico, Pampaloni Renzo

13.47: Interviene Palagi Dmitrij

13.50: Interviene Milani Luca

13.51: Interviene Draghi Alessandro

13.51: Entra in aula Bussolin Federico

13.53: Interviene Albanese Benedetta

13.54: Interviene Bussolin Federico

13.58: Interviene Milani Luca

13.58: Interviene Armentano Nicola

14.00: Interviene Milani Luca

14.00: Interviene Gianassi Federico

Assiste la Vice Segretario Vicario Patrizia De Rosa

14.05: Entra in aula Martini Alessandro

14.06: Entra in aula Del Panta Marco

14.06: Interviene Milani Luca

14.07: Interviene Draghi Alessandro - illustra l'emendamento n. 1 alla proposta di delib. n. 719 "Piano economico 2020 TARI"

14.09: Interviene Milani Luca

14.09 Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 a firma Draghi alla proposta di delib. 2019/00719

Presenti abilitati: 27

Favorevoli: 2

Contrari: 21

Astenuti: 2

Non Votanti: 2

14.09: Esito: Respinto

Favorevoli

Bocci Ubaldo, Draghi Alessandro

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti Maria Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

Astenuti

Bussolin Federico, Cocollini Emanuele

Non Votanti

Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

14.09: Interviene Milani Luca**14.10: Interviene Palagi Dmitrij**

14.11: Interviene Milani Luca – informa il consiglio che sono stati presentati n. 4 ordini del giorno

14.12: Entra in aula Cellai Jacopo

14.12 Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera 2019/00719

Presenti abilitati: 29

Favorevoli: 21

Contrari: 8

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

14.12: Esito: Approvato**Favorevoli**

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Calì Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti Maria Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

Contrari

Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Masi Lorenzo, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

14.12: Interviene Milani Luca - chiede al consiglio l'immediata eseguibilità dell'atto

14.12 Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività

Presenti abilitati: 28

Favorevoli: 21

Contrari: 0

Astenuti: 2

Non Votanti: 5

14.12: Esito: Approvato**Favorevoli**

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Calì Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca

Barbara, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti Maria Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

Astenuti

Bussolin Federico, Cocollini Emanuele

Non Votanti

De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Masi Lorenzo, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

ALLEGATO N. 1 – Delibera n. 2019/00719 – approvata

ALLEGATO N. 2 – Emendamento del consigliere Draghi – respinto